

REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE



Servizio di Protezione Civile
Deliberazione consiliare n° 94 del 05/11/2001

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Tenuto conto che la popolazione ed il territorio possono essere esposti al rischio di calamità, con il presente regolamento viene disciplinata la costituzione e l'organizzazione di una struttura comunale permanente di Protezione Civile formata da:

- a) Comitato di Coordinamento Comunale per la Protezione Civile;
- b) Servizio di Protezione Civile;
- c) Unità Operativa di Protezione Civile.

Art. 2

Scopo del presente regolamento

1. Lo scopo del presente regolamento é quello di realizzare e disciplinare la gestione di una struttura operativa agile e permanente, volta ad un razionale e tempestivo impiego, al verificarsi di episodi calamitosi, di tutte le risorse umane e materiali disponibili.

Art. 3

Costituzione del Comitato di Coordinamento Comunale di Protezione Civile

1. E' costituito il Comitato di Coordinamento Comunale di Protezione Civile che, strutturato in forma collegiale, si compone come segue:

- a) Sindaco, quale ufficiale di Governo ed organo locale di protezione civile, che lo presiede, o Assessore delegato;
- b) Responsabile del corpo di Polizia municipale o suo delegato;
- c) Responsabile dell'Ufficio tecnico Comunale, o suo delegato;
- d) Responsabile dall'Azienda Sanitaria Locale, o suo delegato;
- e) Responsabile del Corpo Forestale dello Stato, o suo delegato;
- f) Responsabile dei Vigili del Fuoco, o suo delegato;
- g) Responsabile della Stazione Carabinieri di Fermo;
- h) Responsabile della Polizia di Stato;
- i) Responsabili degli Enti di Gestione dei servizi (ENEL, Metano, Telefonici, Gas, ecc.);
- j) Responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile e delle unità assistenziali di emergenza.
- k) Responsabili delle Organizzazioni/Associazioni di volontariato.

2. I membri del Comitato di Coordinamento rimangono in carica per la durata di un quinquennio. Gli stessi possono essere riconfermati.

Art. 4

Compiti del Comitato di Coordinamento Comunale di Protezione Civile

1. Il Comitato Comunale di Protezione Civile, costituito come al precedente art. 3, nel rispetto delle norme vigenti espleta i seguenti compiti:

a) sovrintende al puntuale rispetto e attuazione di tutte le norme del presente regolamento nonché detta gli indirizzi per la redazione, modificazione e aggiornamento del piano di protezione civile;

b) nel quadro delle direttive nazionali, regionali e provinciali, promuove e collabora a tutte le iniziative atte a stimolare nei cittadini la formazione di una adeguata coscienza di protezione civile. A tale scopo, d'intesa con le Autorità e gli organismi scolastici, promuove corsi integrativi nelle scuole di ogni ordine e grado, volti a fornire ai giovani le notizie, le esperienze, le tecniche, ecc., necessarie a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente da danni provenienti dalla natura o dagli errori ed incuria degli uomini;

c) propone e organizza operazioni di addestramento e di esercitazione per la verifica del Piano di Protezione Civile;

d) promuove e organizza giornate informative sui contenuti del Piano di Protezione Civile;

e) coordina il Servizio di Protezione Civile Comunale;

f) gestisce il Gruppo di Volontariato Comunale.

Art. 5

Convocazione del Comitato di Coordinamento Comunale di Protezione Civile

1. Il Comitato di Coordinamento Comunale di Protezione Civile è convocato dal Sindaco presidente, o suo delegato nei seguenti modi:

a) in via ordinaria, semestralmente, con l'osservanza della procedura prevista per la convocazione del Consiglio comunale;

b) in via straordinaria o urgente senza formalità alcuna.

Art. 6

Costituzione del Servizio di Protezione Civile Comunale

1. E' istituito il Servizio di Protezione Civile Comunale. Ad esso fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente regolamento nonché di tutti quelli che sono richiesti in applicazione delle norme emanate dal Ministero dell'Interno, dal Dipartimento della Protezione Civile, dagli altri Ministeri comunque competenti, dalla Regione, dal Prefetto e dalla Provincia. Tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire al Servizio di protezione civile i dati e la collaborazione richiesti.

Art. 7

Compiti del Servizio di Protezione Civile

1. Il Servizio di Protezione Civile deve assicurare:

a) tutti gli adempimenti necessari per l'esatta applicazione di tutti gli indirizzi dettati dal Comitato di Coordinamento;

b) la gestione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e del Piano di Protezione Civile;

c) l'attività amministrativa e organizzativa riguardante la protezione civile;

d) l'attività amministrativa del Gruppo di Volontariato Comunale.

Art. 8

Unità Operativa Comunale di Protezione Civile

1. E' istituita l'Unità Operativa Comunale di Protezione Civile presso il Comune di Fermo, costituita da:

- a) Tutti i settori dell'Ente;
- b) Gruppo di Volontariato Comunale.

Art. 9

Compiti dell'Unità Operativa

1. Su richiesta del Sindaco, viene attivata l'Unità Operativa Comunale.
2. Al verificarsi di eventi calamitosi interessanti direttamente il territorio comunale, l'Unità Operativa viene convocata dal Sindaco secondo le modalità e le procedure indicate nel Piano di Protezione Civile.
3. E' demandata a ciascun Dirigente di Settore, l'impostazione della propria struttura in riferimento agli indirizzi dettati dal Comitato di Coordinamento di Protezione Civile.

Art. 10

Situazione di calamità

1. In caso di calamità il Sindaco attiva il Piano di Protezione Civile e il Comitato di Coordinamento diventa un organo consultivo.
